

ALLEGA (documenti obbligatori)

- Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
- N. 1 planimetria aggiornata alla data della richiesta con evidenziati in rosso gli accessi per i quali richiede il numero civico, la destinazione d'uso dell'unità immobiliare, inoltre il riferimento ai numeri civici precedente e successivo esistenti in loco.
- N. 1 planimetria dei piani superiori aggiornata alla data della richiesta con evidenziati in rosso gli accessi alle singole unità immobiliari presenti ad ogni piano per l'assegnazione del numero civico subalterno (per edifici condominiali è obbligatoria la numerazione interna delle singole unità immobiliari).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96 (Privacy) e successive modifiche ed integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Il richiedente

Legge 24-12-1954, n.1228

Art.10: "Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art.153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148.

I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna."

D.P.R. 30-05-1989, n.223

Art.42: "Numerazione civica"

1° Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2° L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3° La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Art.43: "Obblighi dei proprietari di fabbricati".

1° Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2° A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3° Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa

4° La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42